

# **COMUNE DI BROLO**

## **(Prov. Di Messina)**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **ART. 1** DISCIPLINA DEL SERVIZIO

E' istituito nel Comune di Brolo il Servizio di noleggio con conducente di autoveicoli muniti di carta di circolazione in conformità alle leggi vigenti in materia.

- Dalla legge quadro per il trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea 15.01.92 n.21, così come recepita con modifiche dalla L.R. 06.04.96, n.29;
- Dalle norme vigenti per la circolazione stradale e relativa regolamentazione;
- Dalle leggi del T.U. di P.S. 18.06.31 n.773;
- Dalle disposizioni del presente regolamento;

#### **ART. 2** DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI DA AMMETTERSI IN SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON RIMESSA.

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli in servizio di autonoleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale e possono essere eventualmente ripartiti tra le frazioni del Comune.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate, le autorizzazioni stesse durano sino alla normale scadenza.

In fase di prima applicazione del presente regolamento il numero massimo delle autorizzazioni viene fissato in modo seguente:

- n. 5 autovetture

#### **ART.3** SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso gli uffici in cui il vettore ha la sede, richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio Comunale. Il prelevamento fuori dell'ambito comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

#### **ART. 4**

##### **AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO**

Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente occorre ottenere, oltre la prescritta licenza dell'autorità di P.S., se prevista, l'autorizzazione comunale.

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di autorizzazione rilasciata da altri Comuni a procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

#### **ART. 5**

##### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dal responsabile del servizio, attraverso bando di pubblico concorso da indire anche per singola autovettura, ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà opportuno nell'ambito dei posti resosi vacanti, ai singoli che abbiano la disponibilità del veicolo, che possano gestirla in forma singola o associata.

Per poter conseguire l'autorizzazione è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.

#### **ART. 6**

##### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE – CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE**

Chi intende ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve inoltrare, regolare richiesta al Sindaco, a seguito di apposito bando di pubblico concorso. Nella domanda oltre alle complete generalità del richiedente, devono essere specificatamente indicati il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli che intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Nella domanda, con firma autenticata, debbono essere rese le seguenti dichiarazioni:

- a) di essere provvisto dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- b) di essere in possesso della seguente Partita IVA \_\_\_\_\_;
- c) di essere cittadino italiano;
- d) di essere residente in \_\_\_\_\_;
- e) di essere in possesso della prescritta patente di guida;
- f) di non essere affetto da malattie deturpative e contagiose o da altra malattia che impedisca il regolare servizio, riferita anche ad eventuali sostituti e dipendenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- n. 1 situazione di famiglia;
- eventuali titoli che danno diritto a precedenza.

Qualora la domanda sia presentata da una società le dichiarazioni ed i documenti di cui sopra debbono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società.

La graduatoria viene formulata dall' Ufficio competente.

#### **ART. 7**

### **AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO CON UNA SOLA AUTOVETTURA CONDOTTA DALLO STESSO PROPRIETARIO**

In conformità a quanto disposto dall' art. 158 del Regolamento di P.S., quando il richiedente sia proprietario di una sola autovettura, che conduce personalmente, non occorre che l'interessato presenti la licenza a norma dell' art. 86 del T.U.L.P.S., dovrà invece esibire un certificato dell' autorità locale di P.S. da cui risulti che lo stesso è iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti di cui all' art. 121 del T.U.L.P.S.

#### **ART. 8**

### **AUTORIZZAZIONE DELLA LICENZA D'ESERCIZIO – TITOLI DI PREFERENZA**

L'assegnazione dell' autorizzazione viene fatta attraverso bando pubblico tenendo conto della priorità per chi non risulta titolare di altre licenze.

Sarà titolo preferenziale il possesso di autovettura idonea anche al trasporto di soggetti portatori di handicap;

#### **ART. 9**

### **DOCUMENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA**

Il richiedente l'autorizzazione di noleggio con conducente, cui sia stato comunicato per iscritto l'accoglimento della sua domanda, deve esibire all' Ufficio Comunale l'elenco delle autovetture da impiegare nel servizio con le rispettive dichiarazioni di idoneità dell'ispettorato della Motorizzazione, affinché si possa procedere al rilascio del titolo per effettuare il servizio e per ottenere la carta di circolazione.

Deve altresì produrre:

- 1) l'elenco degli eventuali conducenti che intende adibire alla guida degli autoveicoli;
- 2) l'elenco degli eventuali sostituti;
- 3) certificato dell'autorità locale di P.S. di iscrizione nel registro degli esercenti di mestieri ambulanti nel caso il richiedente sia proprietario di una sola autovettura;
- 4) certificato di iscrizione per tale attività alla camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, di data non anteriore a tre mesi;
- 5) codice fiscale;
- 6) certificato penale;
- 7) copia della patente di guida prescritta per la guida del mezzo;
- 8) planimetria dei locali adibiti a rimessa solo per le autovetture;
- 9) n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **ART. 10**

##### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL RELATIVO CERTIFICATO**

Il responsabile del servizio rilascia al richiedente l'autorizzazione comunale di esercizio, con l'indicazione del numero e del tipo del relativo autoveicolo.

Rilascia inoltre, per ciascun autoveicolo, un certificato nel quale sono riportatigli estremi dell'autorizzazione comunale di cui al precedente comma e quelli della carta di circolazione governativa, riferentisi all'autoveicolo stesso.

L'autorizzazione e i certificati comunali devono essere restituiti all'Ufficio Municipale in caso di revoca o sospensione.

#### **ART. 11**

##### **DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La licenza comunale di esercizio, subordinatamente a quella di Pubblica Sicurezza, ha la durata di un anno e viene rinnovata, previa verifica del mezzo ai sensi del successivo art. 20.

#### **ART. 12**

##### **OBBLIGO DELL'ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO COMUNALE**

Il certificato comunale, di cui al precedente art. 9, deve costantemente essere portato sull'autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione, ed esibito ad ogni richiesta dei Funzionari ed Agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

#### **ART. 13**

##### **STAZIONAMENTO DEL MEZZO**

E' fatto divieto di stazionare con autovetture di noleggio da rimessa sulle strade ed aree pubbliche per procurarsi il noleggio, tranne che nelle aree designate.

#### **ART. 14**

##### **TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### **ART. 15**

##### **SOSTITUZIONI ALLA GUIDA**

I titolari di autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo previsto dall' art. 6 della legge 15.01.92 n. 21, conformemente a quanto previsto dall' art. 230/bis del Codice Civile.

#### **ART. 16**

##### **CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul posteriore un contrassegno con la scritta "AUTO NOLEGGIO" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

Tutti i veicoli immatricolati successivamente al 1 gennaio 1992, dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come da Decreto del Ministero dei Trasporti. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria l'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità non esclusi i cani accompagnatori per i minorati della vista;

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **ART. 17**

### **TARIFFE**

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Resta comunque inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma deve essere sempre contenuto nei limiti dei criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti per la determinazione delle tariffe chilometriche minime e massime.

## **ART. 18**

### **SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la dichiarazione dell'Ispettorato della Motorizzazione che attesti la idoneità dell'automezzo e la relativa annotazione nei documenti rilasciata dal Comune.

## **ART. 19**

### **VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI**

Le autovetture di cui al presente Regolamento debbono essere sottoposti prima della loro immissione in servizio, e successivamente periodicamente almeno una volta all'anno, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità a verifica da parte della polizia municipale per accertare l'idoneità del veicolo o dettare prescrizioni utili al suo ottenimento.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle vigenti disposizioni, agli Ispettorati della Motorizzazione Civile. Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne l'autorizzazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il Sindaco notificherà i rilievi all'interessato, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a tre mesi.

## **ART. 20**

### **COMPORAMENTO DEI CONDUCENTI**

I conducenti di autovetture da noleggio devono indossare, in servizio, abiti decenti. Essi debbono usare con il pubblico modi corretti, ed in particolare è loro vietato:

- a) fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
- b) di far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata, anche durante i periodi di sosta;
- c) di concedere il trasporto per un numero di persone superiore al limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo;

- d) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- e) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- f) di fermare l'autoveicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza o di evidente pericolo.

Ai conducenti è fatto specificatamente obbligo:

- a) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o per trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di igiene nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni, che attestino i servizi prestati;
- b) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, ove venisse ritrovato qualche oggetto dimenticato di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, di depositarlo entro le ventiquattrore, all'Ufficio di Polizia Municipale;
- c) di curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d) di disimpegnare in genere il servizio con dignità e decoro.

## **ART. 21**

### **RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque causati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dal servizio, fa carico esclusivamente al titolare dell'autorizzazione di autonoleggio, rimanendo sempre ed in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione.

Ove il titolare non ottemperasse all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verrà revocata l'autorizzazione di esercizio.

## **ART. 22**

### **SOSPENSIONE DELLA CORSA**

Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione dello stesso, i passeggeri hanno diritto di rinunciare alla corsa pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

D'altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autoveicolo per il periodo di tempo ed essi necessario.

### **ART. 23**

#### **PARZIALE RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI DI ESERCIZIO**

Per esigenze d'ordine generale, sia allo scopo di destinazione del servizio, come per necessità locali, l'Autorità comunale può, in qualunque tempo, disporre il parziale ritiro delle autorizzazioni comunali. Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercizi che siano incorsi in misure punitive, e successivamente sulle autorizzazioni di data più recente.

### **ART. 24**

#### **DECADENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO**

L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine fissato con l'atto di notifica dell'accoglimento della domanda;
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia all'autorizzazione,
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a due mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovati motivi di materiale impossibilità non dipendenti dal titolare della licenza;
- d) per fallimento del titolare o, qualora si tratti di società commerciale, per scioglimento della stessa;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 14

### **ART. 25**

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO**

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) quando l'attività sia esercitata da altra persona che non sia titolare dell'autorizzazione;
- c) qualora l'attrezzamento del servizio non risulti mantenuto nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- d) quando sia intervenuta una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, con pena superiore a sei mesi;
- e) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
- f) per trasferimento di residenza in altro Comune;
- g) per aver prestato la sua opera e l'automezzo per favorire il contrabbando o comunque l'evasione alle leggi tributarie.



## **ART. 26**

### **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO**

Per infrazioni non passibili di revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio, a termini dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione dell'autorizzazione stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancato o deficiente sorveglianza da parte del titolare sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

Il provvedimento sarà adottato dal Sindaco.

## **ART. 27**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge tuttora vigenti e che non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

## **ART. 28**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune, e potrà essere modificato con successiva deliberazione consiliare. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di produzione come previsto dalle vigenti disposizioni.